

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 12 - 17

Oggetto D.Lgs. n. 175/2016 - adempimenti

Adunanza del 25.9.2017
Ore 14.30
Presso Comune di Gaiole in Chianti Via Ricasoli n. 3

Consiglio di Amministrazione

Presente Assente

Michele Pescini	Presidente	X	
Giuseppe Gugliotti	Vicepresidente	X	
Paolo Mazzini	Consigliere	X	
Fabio Carrozzino	Consigliere	X	
Fabrizio Nucci	Consigliere	X	
Francesco Bisconti	Consigliere		X
Umberto Monachini	Consigliere	X	

Collegio dei Revisori

Presente Assente

Luca Turchi	Presidente		X
Claudia Frollà	Revisore		X
Marco Mannozi	Revisore		X

Partecipa alla seduta

Direttore Generale	Enrico Borelli	X
Segretario del CDA		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto

- che il Consorzio è l'unico socio della società Terrecablate Reti e Servizi srl, rappresentante il 100% del capitale sociale;

Premesso

- che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico") – come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che la pubblica amministrazione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed in particolare come previsto alla lettera *"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*

Atteso

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consorzio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che, in particolare, a norma dell'art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;

- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato

- altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che svolgono una attività riconducibile ad un servizio di interesse generale ex art. 4 TUSP e la società TCRS, pertanto, rientra nel perimetro di quelle ancora detenibili da parte di un ente pubblico;
- che fra gli scopi del Consorzio (art. 2 c. 1 lett. f del vigente statuto) è presente lo svolgimento, per conto dei soci, delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 259/2003 che attribuisce agli enti locali l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga

banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, e la definizione di interventi sul territorio per la riduzione del digital divide;

- che il Consorzio, per conto dei soci, ha costituito nel 2005 la società Terrecablate Reti e servizi per il perseguimento dei suddetti fini;

Tenuto conto

degli indirizzi in ultimo espressi dall'Assemblea dei Soci nella seduta di approvazione del Piano Programma e Bilancio di Previsione 2017-2019, con Delibera n. 02 del 28.06.2017;

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Dato atto

del parere favorevole espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 20 co. 7 del vigente Statuto;

Con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui riportate integralmente,


- di approvare la ricognizione della partecipazione posseduta dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria della partecipazione in controllo pubblico sussistono le condizioni – per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'art.24 del D. Lgs n. 175/2016 - per il mantenimento delle partecipazione in TCRS, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- di dare conseguentemente mandato al Presidente del CdA ed al Direttore Generale, ognuno per le proprie competenze, di procedere all'adozione di tutti gli atti eseguiti ed attuativi della presente delibera;
- di dichiarare, stante l'urgenza delle attività da svolgere, la presente delibera immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/17

D.Lgs. n. 175/2016 - adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del CDA
Michele Pescini



Il Segretario
Enrico Borelli



Inviata all'Assemblea dei Soci del Consorzio Terrecablate con
prot. n.
del

È copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Siena,

Il Segretario
Enrico Borelli